

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Amministratori, deleghe e assetti organizzativi adeguati**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

### **GESTIONE DELLA “NUOVA” CRISI D’IMPRESA**

[Scopri di più >](#)

Come noto, l'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#) dispone l’obbligo per l’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** rispetto alla **natura** e alle **dimensioni** dell’impresa, **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva** della crisi dell’impresa e della **perdita della continuità** aziendale.

La dottrina si interrogò sin dalla prima pubblicazione della riformulazione del suddetto dettato normativo in relazione a quale fosse il **soggetto a cui riferire tale obbligo**; ebbene, dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 147/2020, i testi rispettivamente degli [articoli 2257, comma 1](#) (che disciplina l’amministrazione disgiuntiva nelle società personali), [2380-bis, comma 1, ultimo periodo](#) (che regola l’amministrazione nelle società azionarie), e [2475 comma 1](#) (che regola l’amministrazione nelle Srl), cod. civ., sono esplicativi nell’affermare che “**l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 secondo comma spetta esclusivamente agli amministratori**”.

Un utile contributo alla disamina del tema in questione lo si ha nella **Massima del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia Prato n. 74/2020** la quale tratta della relazione che il potere-dovere gestorio che compete agli amministratori, da una parte, e l’esercizio della **facoltà di delega** all’interno dell’organo amministrativo composto in forma collegiale.

La Massima notarile afferma che il **rispetto della collegialità** in materia di gestione dell’impresa **impedisce la delega integrale a singoli amministratori** della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito; è invece ammesso che vengano delegate, anche in via esclusiva, ad alcuni fra gli amministratori le **attività relative a singole fasi** di una decisione che, tuttavia, deve restare collegiale, in coerenza al disposto dell’[articolo 2381 cod. civ.](#) in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società.

L’**istituzione dell’assetto organizzativo** ed amministrativo-contabile dell’impresa attiene quindi alla fase della **gestione ed organizzazione dell’impresa** sociale che va riferita necessariamente a **tutti gli amministratori**; diversamente, i temi della **operatività della società** si pongono al di

fuori del concetto di gestione / organizzazione così inteso, riguardando le decisioni riferite al **compimento dei singoli atti** gestori, sicché questi possono essere legittimamente **affidati a singoli amministratori** od anche **procuratori speciali** esterni all'organo amministrativo, e nelle SRL anche a **singoli soci**.

In questo senso, è significativo sottolineare la **sottile linea di demarcazione** che viene evidenziata nella Massima in commento con riguardo alle Srl in cui le norme che consentono l'attribuzione ad alcuni fra i **soci non amministratori** di poteri gestori vanno intese come riferite alla amministrazione (**compimento di singoli atti**) e non alla gestione/organizzazione dell'impresa sociale e dei suoi assetti, nell'accezione di cui sopra.

Nelle SPA, l'[articolo 2381 cod. civ.](#) affida agli **amministratori muniti di delega** la cura che gli **assetti organizzativi** siano **adeguati** alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, con dovere di informativa all'organo collegiale; da parte sua, l'**organo amministrativo collegiale** è quindi il soggetto **investito della valutazione degli assetti organizzativi**, così come curati dagli amministratori delegati.

In questo modello, quindi, gli amministratori muniti di delega curano l'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'impresa sociale, ma la **decisione finale** sugli assetti così predisposti rimane dell'**organo amministrativo collegiale**, e quindi compete a tutti gli amministratori.

Giova al riguardo citare anche l'importante principio affermato dalla **Cassazione** nella recente **sentenza n. 24068/2022** secondo cui **l'amministratore di una società per azioni non può delegare** ad un terzo **poteri di esclusiva spettanza degli amministratori**; ovvero, “*non può delegare poteri che per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifica in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori*”.

In tema di assetti organizzativi, sono quindi **solo gli amministratori**, sotto la loro **responsabilità, ad organizzare la società** secondo i precetti dell'articolo 2086 cod. civ. e quindi circa l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

È infine interessante evidenziare, come si legge anche nella Massima notarile succitata, che **l'istituzione di assetti adeguati non deve essere affatto vista e vissuta solo ed esclusivamente nell'ottica della crisi di impresa**, ma tutt'altro; questo dovere dell'organo amministrativo risponde *in primis* al rispetto dei **principi di corretta amministrazione**, e di **buon funzionamento dell'impresa** sociale.